



## COMUNE DI PISA

<b>TIPO ATTO <i>ORDINANZE SINDACO</i></b>	
<b>N. atto <i>DIREZIONE-08 / 145</i></b>	<b>del <i>06/05/2020</i></b>
<b>Codice identificativo <i>1962811</i></b>	

<b>PROPONENTE <i>POLIZIA MUNICIPALE-SICUREZZA URBANA</i></b>
--

<b>OGGETTO</b>	<b>COVID-19 - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE - MODALITA' DI ACCESSO E DI STAZIONAMENTO SUL LITORALE PISANO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' MOTORIA E DELL'ATTIVITA' SPORTIVA.</b>
----------------	---

<b>Dirigente della Direzione</b>	<b><i>BACCIARDI (INTERIM PM)</i></b>
----------------------------------	--------------------------------------

## ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 TUEL

### II SINDACO

#### VISTI

l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;  
l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020;  
il DPCM 26 aprile 2020;  
l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 50 del 03 maggio 2020;  
le restanti normative statali e regionali adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19;  
la legge 24 novembre 1981 n. 689;

**CONSIDERATO** l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale nel fronteggiare la diffusione del contagio da COVID-19 tra la popolazione, anche attraverso l'adozione di misure precauzionali volte a tutelare la salute della cittadinanza;

**CONSIDERATO** che mediante l'adozione del DPCM in data 26 aprile 2020, il Governo nazionale ha previsto le misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e, tra queste, la possibilità di praticare attività sportiva o attività motoria nel rispetto delle distanze interpersonali, rispettivamente di due metri e di un metro (art. 1, comma 1, lett. f);

**DATO ATTO** che, in fase interpretativa del citato DPCM, lo stesso Esecutivo ha stabilito di ricomprendere tra l'attività motoria, anche la possibilità di effettuare bagni in mare da parte dei residenti nelle località marine;

**DATO ATTO** che nella medesima sede interpretativa, il Governo ha ritenuto di includere la pesca amatoriale, sia in mare che nelle acque interne, tra l'attività sportiva come avanti disciplinata;

**EVIDENZIATO** come la Regione Toscana, con ordinanza n. 50 del 3 maggio 2020, abbia riassunto le attività consentite a far data dal giorno 4 maggio 2020, pur con le limitazioni e cautele per contrastare la diffusione del virus, tra le quali si annoverano sia l'attività motoria che l'attività sportiva;

**VISTA** la propria precedente ordinanza n. 140 del 8 aprile 2020 con la quale veniva disposto, per motivi di tutela della salute pubblica, il divieto di accesso e stazionamento sulle spiagge del litorale;

**CONSIDERATO**, alla luce della normativa statale e regionale attualmente vigente ed al fine di garantire l'esercizio effettivo delle attività consentite sia a livello centrale che a livello regionale, di provvedere ad una revisione della suddetta ordinanza, consentendo l'accesso alle scogliere ed alle spiagge del litorale per effettuarvi attività sportiva o motoria, nell'osservanza delle prescrizioni atte ad evitare la diffusione del virus;

**CONSIDERATO** tuttavia che consentire l'accesso generalizzato a chiunque provenga dal territorio regionale potrebbe comportare concreti rischi di assembramento difficili da evitare, con conseguenti rischi per la salute pubblica; al fine di evitare qualsiasi criticità tale da vanificare potenzialmente

tutti gli sforzi profusi per il contenimento della diffusione del virus, si ritiene opportuno limitare, nei fine settimana,

l'esercizio delle attività motorie e sportive nelle frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone ai soli residenti nel Comune di Pisa

**LETTO** l'art. 3, comma 2, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, per il quale i Sindaci possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza nei propri territorio, a condizione che non contrastino con le misure statali;

**INFORMATO** il Prefetto di Pisa;

allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 sul territorio comunale e fatte salve ulteriori misure

### **ORDINA**

E' consentito l'accesso al litorale di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone per svolgere attività sportiva ed attività motoria, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi.

Nei giorni festivi e prefestivi, l'accesso alle frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone per l'esercizio dell'attività motoria e dell'attività fisica, è consentito ai soli residenti nel Comune di Pisa.

Nell'ambito della "attività motoria" rientrano anche i bagni in mare.

Per "attività sportiva" deve intendersi, a titolo di esempio, la pesca amatoriale sugli scogli o sulla spiaggia, il windsurf, i surf, il canottaggio, le immersioni subacquee in apnea o con il respiratore

Sia le attività motorie che quelle sportive debbono essere svolte singolarmente, eccezion fatta per l'accompagnamento, da parte di una sola persona, di minori o di soggetti non autosufficienti.

Per l'esercizio delle attività motorie è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1,80 metri.

Per l'esercizio delle attività sportive è obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno 2,00 metri.

E' da ritenersi sempre vietato posizionare sdraio, ombrelloni, asciugamani o qualsiasi altro materiale sulla battigia o sugli scogli, così come è vietato stazionare sugli scogli o sulla spiaggia.

Rimangono impregiudicate le prescrizioni statali e regionali attinenti alle limitazioni alla mobilità privata.

E' da ritenersi abrogata la precedente ordinanza sindacale n. 140 del 8 aprile 2020.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 d.l. 19/2020, è valido fino all'adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti, statali o regionali, che ricomprendano anche l'ipotesi sopra prescritta, ovvero fino a diverso provvedimento dell'autorità che lo adotta.

## AVVERTE

I trasgressori saranno sanzionati, ai sensi dell'art. 4 d.l. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento da € 400 ad € 3.000; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata da € 800 ad € 6.000.

Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n 689/1981.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, così come disposto dall'art. 4, comma 3, d.l. 19/2020.

## DISPONE CHE

La Polizia Municipale e le altre Forze di polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pisa e che sia comunicata:

- al Prefetto per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine
- al Questore di Pisa;
- alla Polizia Municipale del Comune di Pisa;
- alla Direzione Protezione Civile di Pisa;
- allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- alle Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali;
- ai mass-media locali per garantire la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste.

## RENDE NOTO CHE:

***Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.***

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando Polizia Municipale Pisa, via C. Battisti, 53, tel. 050-910811;

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Vice Comandante la Polizia Municipale, Dott. Alberto Messerini;

***Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento***

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO  
Michele Conti